



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SANNA, CABRAS, SCANU e BUBBICO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012<sup>(\*)</sup>**

Proroga delle misure di garanzia della sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

<sup>(\*)</sup> *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il 3 ottobre 2012, con un comunicato ufficiale, la Commissione Europea annuncia di avere «autorizzato, in base alle norme in materia di aiuti di Stato, la proroga fino al 2015 di un regime attuato dall'Italia per la remunerazione delle imprese che offrono servizi di interrompibilità istantanea in Sardegna e in Sicilia. Poiché tali servizi sono ancora necessari e vengono remunerati al valore di mercato, la Commissione ha concluso che il regime non costituisce aiuto di Stato ai sensi della norme. Questa conclusione si basa tuttavia sulla situazione attuale del mercato ed è quindi valida solo fino alla fine del 2015.

I servizi di interrompibilità istantanea sono solitamente resi all'operatore del sistema di trasmissione da grandi consumatori di elettricità, i quali accettano interruzioni istantanee nelle forniture, praticate, se necessario, dall'operatore al fine di riequilibrare la rete e prevenire black-out generalizzati. Grazie a queste importanti risorse, l'operatore può garantire la continuità dell'approvvigionamento elettrico, in particolare nelle zone con maggiori problemi strutturali di funzionamento della rete».

Il regime a cui si riferisce la decisione della Commissione è stato introdotto dal decreto legge numero 3 del 25 gennaio 2010, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41 («Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori»).

Esso prevede, all'articolo 1 che reca quale rubrica «Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori», un complesso di misure essenzialmente stabilito dalla legge.

Difatti, al primo comma, si istituisce per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza del sistema elettrico, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

Al secondo comma si precisa che L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi quindici mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

I commi 3 e 3-bis introducono alcuni limiti alla resa del servizio. Difatti, in ogni sito di consumo, il servizio di interrompibilità rafforzata può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

Inoltre, i soggetti che prestano il servizio non possono avvalersi, per le medesime quote di potenza, del sistema del cosiddetto

«interconnector», previsto delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui i medesimi soggetti si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni di capacità di trasporto sulle linee elettriche ottenute o anche successivamente incrementate.

Le ragioni della conferma, per il prossimo triennio, della richiamata disciplina sono state sostenute dal Governo italiano in sede comunitaria, e nei limiti della autorizzazione annunciata oggi dalla Commissione Europea.

La proroga delle misure di garanzia della sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, sopra illustrate è l'oggetto dell'articolo unico previsto dal presente disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, relative servizio di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, sono prorogate per gli anni 2013, 2014 e 2015.